LEGISLATURA XXII — 1º SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1908

caso, deve essere sospesa la trasmissione dei certificati al presidente del tribunale.

CARNAZZA. Non c'è bisogno.

GUALTIERI. Perchè potrebbe avvenire una dichiarazione di fallimento, in virtù di un certificato trasmesso mentre pende il giudizio appunto sull'esistenza o meno dell'opposizione. Ma l'onorevole ministro mi potrà rispondere che in questo caso si opporrà alla sentenza dichiarativa di fallimento; ma io rispondo che la sentenza sarà già venuta e questo sarà un inconveniente. Ecco perchè, in tal caso di opposizione, bisogna che la procedura sia sospesa.

In questo senso chiedo che da una parte sia emendato l'articolo 46 e dall'altra parte con esso sia messo d'accordo l'articolo 45.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Io debbo replicare all'onorevole Gualtieri, confermando quanto ho già detto all'onorevole Curioni.

Escludo nella più assoluta maniera che l'espressione « affinchè possa farsi luogo ai provvedimenti determinati dal libro terzo del Codice di commercio » significhi, come egli dice, un invito al presidente a dichiarare il fallimento.

Noi non invitiamo per nulla, ma vogliamo semplicemente informare il presidente del tribunale di questo caso di sospensione.

Avverrà quello che deve avvenire; ma non si fa nessun invito.

CARNAZZA. Allora leviamolo.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Ma no, onorevole Carnazza; questa mutilazione gratuita degli articoli io non l'arrivo a comprendere.

È naturale che in seguito possa anche seguirne questo effetto.

CURIONI. È inutile dirlo.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Ella, onorevole Curioni, ritiene così, perchè è sotto la preoccupazione del dubbio, che ha sollevato. Ma poichè io non ho questa preoccupazione, dico che è utile stabilir così.

Per quanto poi riguarda l'osservazione fatta dall'onorevole Gualtieri, cioè di coordinare l'articolo 46 con l'articolo 45 e dire che, se c'è opposizione, deve essere anche sospesa la comunicazione del certificato, l'osservazione, in sè stessa, è giusta; ma mi consenta l'onorevole Gualtieri, che è un distinto giureconsulto, che gli dica: lasciamo queste cose *in corpore juris*; sono cose che vanno da sè; ed è inutile complicare le leggi con troppi particolari.

Ad ogni modo, siccome un regolamento deve seguir la legge, credo di poter prendere l'impegno che, nel regolamento, si contempli questo caso (è materia veramente regolamentare), e si dica che, quando al certificato si sia fatta opposizione e si sia sospesa l'esecuzione, si sospenda anche la comunicazione.

Di questa mia dichiarazione egli, credo, si dirà sodisfatto.

Voglio, poi, fare un'osservazione, spontanea, che contenterà in parte, anche l'onorevole Curioni, il quale trovava eccessiva la sanzione del capoverso; e cioè a dire, siccome non è possibile ammazzare un uomo morto, (*Harità*) siccome, posto che si prevede il caso della recidiva e nello stesso tempo si commina la decadenza per la prima mancanza, è difficile che chi è decaduto dall'ufficio possa poi cadere in recidiva nell'esercizio di quel medesimo ufficio da cui è decaduto, così credo che si possa sopprimere la sanzione della decadenza, lasciando la semplice sanzione dell'ammenda pecuniaria.

Quindi, proporrei che si sopprimessero le parole: Con la decadenza e, e si dica: sono puniti con l'ammenda ecc.

CURIONI. Si dica: con la multa fino a lire mille.

CALISSANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CALISSANO. Volevo dire che mi pare che il concetto dovrebbe essere questo: di punire con l'ammenda sino a lire mille.

PRESIDENTE. La Camera ha udito. L'onorevole ministro di grazia e giustizia propone di sopprimere le parole: con la decadenza e.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Anzitutto esservo che la pena della decadenza è stata messa per errore prima del massimo della multa, mentre il testo dell'articolo diceva... « coll'ammenda estensibile a lire 2000 e con la decadenza in caso di recidiva... »

Quanto all'ammenda, non potrei aderire alla proposta dell'onorevole Calissano, di lasciare il minimo della pena previsto dal codice penale, stabilendo come massimo